

COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

L'anno duemilaventidue il giorno 03 del mese di gennaio, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, le Signore:

1) Favi Giulia [redacted] e iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Trieste al n.784, codice fiscale [redacted]

2) Spangher Michela [redacted] e iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia Trieste n. 791, codice fiscale [redacted].

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1. - Le comparenti dichiarano di costituire con il presente atto l'assetto dell'associazione professionale denominata **FAVI SPANGHER ARCHITETTI ASSOCIATI** con sede in Trieste (TS) c.a.p. 34126, Via Ireneo della Croce n. 2/A.

Art.2. - L'associazione, per quanto riguarda lo scopo, il patrimonio, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, nonché per quelle relative all'estinzione dell'ente ed alla devoluzione del patrimonio, è regolata dalle norme che qui s'intendono letteralmente ripetute e trascritte, contenute nello statuto, che previa lettura si allega sotto la lettera "A".

Art.3. - Le spese del presente atto e successive sono a carico dell'associazione salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

ALLEGATO "A" DELL'ATTO COSTITUTIVO

STATUTO

dell'associazione;

Art.1. - È costituita fra gli aderenti un'associazione che sarà retto dalle disposizioni di legge, da quelle contenute nel presente Statuto e da un Regolamento interno.

Art.2. - L'oggetto dell'associazione è l'esercizio in forma associata della professione di ciascun associato e perciò l'esercizio cumulativo fra gli associati dell'attività di Architetto, Ingegnere, Geologo, Geometra, Perito, ecc. e di ogni altra attività che le leggi vigenti consentono a coloro che sono iscritti nel relativo albo professionale.

Art.3. - La denominazione dell'associazione è:



FAVI SPANGHER ARCHITETTI ASSOCIATI

Art. 4. - La sede dell'associazione è stabilita in Trieste (TS) c.a.p. 34126, Via Ireneo della Croce n. 2/A ed eventuale trasferimento degli uffici o la costituzione di sedi secondarie o recapiti non richiederà atto formale di modifica del presente atto. Con delibera unanime degli associati, potranno essere istituite ovunque, ove opportuno, sedi secondarie e recapiti.

Art.5. - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Ciascuno degli associati può recedere in ogni momento dalla associazione, dando un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Art.6. - Al fine di realizzare lo scopo associativo le parti si obbligano a conferire nell'associazione la loro attività professionale. Nello svolgimento degli incarichi professionali gli associati devono rendere nota la propria appartenenza all'associazione.

Art.7. - I rapporti economici, ivi compresa la parcellazione, che intercorreranno tra i clienti e lo studio e pertanto le responsabilità professionali e patrimoniali nei confronti dei clienti si intendono assunte solidalmente da tutti gli associati, ancorché formalmente il mandato del cliente sia stato conferito ad uno solo di essi. Tuttavia le responsabilità civili conseguenti alle responsabilità penali o disciplinari rimangono, come queste, personali del singolo associato titolare dell'incarico. Le conseguenze economiche di qualsiasi contestazione o controversia di natura civile od amministrativa fra i singoli soci dello studio da un lato ed i clienti o terzi dall'altro, saranno a carico dello studio, il quale si rivarrà sul diretto responsabile solo in caso di lodo. Qualora un socio dello studio sia imputato per illeciti penali, derivanti dallo svolgimento di attività professionali nell'ambito dello studio, le spese di difesa e gli eventuali oneri per il risarcimento saranno a carico dello studio il quale potrà rivalersi sul diretto responsabile, ove ne esistano i presupposti.

Art.8. - I contratti di utenze sono intestati all'associazione.

Art.9. - Tutte le somme di denaro a qualunque titolo riscosse sono di pertinenza dell'associazione affluendo ad un unico fondo comune da utilizzare per i pagamenti delle spese di studio e le erogazioni agli associati.

Art. 10. - La ripartizione degli utili e delle perdite, verrà effettuata in parti uguali, salvo unanime diverso accordo scritto. Gli utili, se di comune accordo, potranno essere ripartiti anche diversamente in proporzione al lavoro svolto secondo quanto previsto dall' art. 5 del TUIR .



Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione, la rappresentanza, i rapporti con i terzi, lo scioglimento dell'associazione, si applicano, ove non regolato da presente statuto, le norme previste dal Codice Civile per le associazioni non riconosciute.

Art.11. - L'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione è affidata disgiuntamente a tutti i soci per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione.

Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione, la rappresentanza, i rapporti con i terzi, lo scioglimento dell'associazione, si applicano, ove non regolato da presente statuto, le norme previste dal Codice Civile per le associazioni non riconosciute.

Art.12. - Tutti i soci dello studio singolarmente e come associati sono tenuti alla rigida osservanza delle norme di deontologia professionale vigenti.

Art.13. - E' fatto divieto al socio dello studio di divenire membro di un altro studio professionale o di esercitare la professione al di fuori dell'ambito dello studio, salvo specifica autorizzazione da parte degli altri soci da ottenersi relativamente ad ogni singolo incarico.

Art.14. - Gli incarichi si considerano assunti dallo studio e di comune accordo viene designato il responsabile dello svolgimento del singolo incarico con le funzioni ed i poteri conseguenti. Il responsabile nell'esecuzione del lavoro si avvarrà della collaborazione dei colleghi, del personale e dei mezzi tecnici dello studio. La responsabilità del coordinamento e controllo dell'operato dei collaboratori esterni ed interni allo Studio, viene assunta dal socio al momento della ripartizione degli incarichi.

Art.15. - La qualità di associato si perde per uno dei seguenti casi:

- a) per lo scioglimento dell'associazione;
- b) per inadempienza degli obblighi statutari;
- c) per mancanza e inosservanza dell'etica professionale;
- d) per dimissione dall'associato da comunicarsi almeno sei mesi prima con lettera raccomandata;
- e) per morte dell'associato.

Art.16. - Le pratiche in corso al momento del recesso e/o della esclusione dell'associato restano affidate all'associazione, salva sempre la facoltà della clientela di revocare il mandato e la facoltà di rinunciare a tale incarico da parte degli altri associati. L' associato uscente o i suoi eredi hanno diritto ad una somma di denaro che rappresenti la quota



patrimoniale conferita e il reddito netto maturato ed accertato relativamente alle attività svolte fino al momento dello scioglimento del rapporto. L'accertamento e il pagamento di tale somma deve essere eseguito entro un anno dallo scioglimento del rapporto, salvo restando la liquidazione di quella quota di reddito maturato fino alla data di uscita dell'associato uscente. Per le responsabilità dell'associato uscente, si applica la norma dell'art. 2290 del Codice Civile.


Art.17. - Un socio dello studio ne sarà escluso di diritto in caso di definitiva cancellazione dall'albo o di condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici. Per volontà di due soci può essere determinata l'esclusione dell'altro anche nei seguenti casi:

1. sia stato violato il divieto e gli obblighi di cui all'art. 13 e del presente statuto;
2. sia stato assoggettato, con deliberazione definitiva, alla pena disciplinare della sospensione della professione;
3. sia stato condannato dalla magistratura, con sentenza definitiva, per reati dolosi, indipendentemente dall'esito del relativo procedimento disciplinare disposto dall'Ordine professionale di appartenenza.

Art.18. - L'inidoneità temporanea del socio non può comportare la sua esclusione; il rapporto associativo si scioglie invece, in caso di inidoneità permanente o di morte del socio. In quest'ultimo caso il valore della quota verrà liquidato agli eredi. In caso di malattia o di altro impedimento non volontario implicante per qualcuno dei soci l'impossibilità temporanea a prestare tutto o in parte la propria attività professionale non si terrà conto alcuno, ai fini della partecipazione o della ripartizione degli utili, per un periodo di mesi quattro. Trascorso tale periodo e perdurando lo stato di malattia o impedimento si provvederà, di comune intesa tra i soci, all'adeguata valutazione della situazione e conseguente modificazione della percentuale di partecipazione agli utili. In caso perdurasse il totale impedimento dello svolgimento dell'opera professionale, sarà possibile procedere alla liquidazione della quota del socio impedito.

Art.19. - Le eventuali controversie tra le parti, nascenti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente statuto, saranno decise da un arbitro amichevole compositore, scelto di comune accordo. In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato, ad istanza delle parti, dal Presidente dell'Ordine degli Architetti di Trieste.

Art.20. - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme. Per quanto riguarda l'eventuale iscrizione ad albo professionale si fa riferimento



alle disposizioni del rispettivo ordine professionale. Per quanto riguarda l'amministrazione, i rapporti con i terzi, lo scioglimento dell'associazione, si applicano, ove nulla sia qui espressamente pattuito, le norme previste dal codice civile per le associazioni non riconosciute.

Trieste, li 03.01.2022

Favi Giulia

Spangher Michela

Giulia Favi
Michela Spangher



AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DEL FISCALIALE
UFFICIO TERRITORIALE DI PORTO VENEZIA

Atto Registrato il 19 GEN. 2022

al N° 51 Serie 3

Pagati € 200,00 (duecento/00)

IL FUNZIONARIO (*)

Eugenio Amleto

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IN DATA 03/01/2022

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 10- ALTRI ENTI ED ISTITUTI CON PERSONALITA' GIURIDICA

P.IVA: 01370470328 C.F.: 01370470328 INIZIO ATTIVITA' DEL 03-01-2022
DENOMINAZIONE: FAVI SPANGHER ARCHITETTI ASSOCIATI

TIPO ATTIVITA': 711100 - ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: TRIESTE PROV: TS
INDIRIZZO: VIA IRENEO DELLA CROCE 2/A

C. FISC. RAPPRESENTANTE: FVAGLI81C57L195D
COGNOME E NOME: FAVI

GIULIA

Lì, 03/01/2022

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 22010317573618776
NOME DEL FILE : AA722-I-A20-00001
TIPO DI DOCUMENTO : Inizio attivita' soggetti diversi dalle persone fisiche
DOCUMENTI ACQUISITI : 1
DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice Fiscale	Denominazione
Acquisito	000001	01370470328	FAVI SPANGHER ARCHITETTI